

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

**► B DIRETTIVA (UE) 2019/1831 DELLA COMMISSIONE
del 24 ottobre 2019**

che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 279 del 31.10.2019, pag. 31)

Rettificata da:

► C1 Rettifica, GU L 15 del 24.1.2022, pag. 21 (2019/1831)



DIRETTIVA (UE) 2019/1831 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2019

che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 1

È stabilito un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale dell'UE per gli agenti chimici che figurano nell'allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri stabiliscono valori limite indicativi nazionali di esposizione professionale per gli agenti chimici che figurano nell'allegato, tenendo conto dei valori limite dell'UE.

Articolo 3

Nell'allegato della direttiva 2000/39/CE, il riferimento al cumene è soppresso con effetto dal 20 maggio 2021.

Articolo 4

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 20 maggio 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e la loro notifica è accompagnata da uno o più documenti esplicativi sotto forma di tavole di concordanza tra le disposizioni e la presente direttiva.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼B

ALLEGATO

N. CE ⁽¹⁾	N. CAS ⁽²⁾	DENOMINAZIONE DELL'AGENTE CHIMICO	VALORI LIMITE				Notazione ⁽³⁾
			8 ore ⁽⁴⁾		Breve termine ⁽⁵⁾		
			mg/m ³ ⁽⁶⁾	ppm ⁽⁷⁾	mg/m ³ ⁽⁶⁾	Ppm ⁽⁷⁾	
200-539-3	62-53-3	Anilina ⁽⁸⁾	7,74	2	19,35	5	Pelle
200-817-4	74-87-3	Clorometano	42	20	—	—	—
200-875-0	75-50-3	Trimetilamina	4,9	2	12,5	5	—
202-704-5	98-82-8	2- fenilpropano (cumene) ⁽⁸⁾	50	10	250	50	Pelle
203-300-1	105-46-4	Acetato di sec-butile	241	50	723	150	—
203-403-1	106-49-0	4-amminotoluene	4,46	1	8,92	2	Pelle
203-745-1	110-19-0	Acetato di isobutile	241	50	723	150	—
204-633-5	123-51-3	Alcool isoamilico	18	5	37	10	—
204-658-1	123-86-4	Acetato di n-butile	241	50	723	150	—
▼ <u>C1</u>							
233-046-7	10025-87-3	Tricloruro di fosforile	0,064	0,01	0,13	0,02	—

▼B

⁽¹⁾ N. CE: Numero CE (Comunità europea) — identificatore numerico delle sostanze all'interno dell'Unione europea.

⁽²⁾ N. CAS: *Chemical Abstract Service Registry Number*.

⁽³⁾ Una *notazione cutanea* attribuita al valore limite di esposizione professionale rivela la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle.

⁽⁴⁾ Misurato o calcolato rispetto ad un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata nel tempo (TWA).

⁽⁵⁾ Limite di esposizione di breve durata (STEL). Valore limite che non deve essere superato. Il periodo di riferimento è di 15 minuti, se non altrimenti specificato.

⁽⁶⁾ mg/m³: milligrammi per metro cubo di aria. Per le sostanze chimiche in fase gassosa o di vapore il valore limite è espresso a 20 °C e 101,3 KPa.

⁽⁷⁾ ppm: parti per milione per volume di aria (ml/m³).

⁽⁸⁾ Durante il monitoraggio dell'esposizione è opportuno tenere presenti i pertinenti valori del monitoraggio biologico, come suggerito dal comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL).